



Statuto dell'Associazione Culturale di Ravenna

FIAB RAVENNA

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE

Articolo 1 denominazione

A norma dell'art. 36 e seguenti del codice Civile e del D. Lgs. 117/2017, è costituita un'Associazione di Promozione Sociale denominata "**FIAB Ravenna**". L'associazione assumerà nella denominazione l'acronimo "APS" successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS nella sezione Associazioni di Promozione Sociale.

Articolo 2 Sede

L'associazione FIAB Ravenna ha sede nel Comune di Ravenna in via Levico 12. Ogni variazione della sede all'interno del territorio comunale di Ravenna non richiede modifica statutaria. L'associazione è apartitica e apolitica senza fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art.4.

La durata dell'associazione è illimitata.

TITOLO II - FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 3 Tipo d'associazione

L'associazione si ispira a principi di solidarietà, ecologia e nonviolenza, non ha alcun indirizzo di carattere politico o religioso.

L'associazione non ha fini di lucro, opera per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, di solidarietà e utilità sociale e la sua struttura è democratica, mediante lo svolgimento in via principale delle attività di interesse generale delineate nel successivo art. 4 in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.

L'associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

Articolo 4 Finalità

L'associazione si prefigge di svolgere in via principale le seguenti attività generali di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017 indicate nelle seguenti lettere di cui al punto 1 del medesimo decreto:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale e ambientale con finalità educativa;

e) interventi e servizi (ad eccezione del trattamento dei rifiuti) finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, anche per contrastare i cambiamenti climatici globali.

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di



interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione potrà svolgere ai sensi e secondo le previsioni dell'art. 6 del decreto n. 117/2017 attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti dei decreti legge inerenti.

Per il raggiungimento delle finalità l'associazione opererà per:

1) promuovere e sviluppare la cultura e la pratica di un uso abituale della bicicletta quale mezzo di trasporto semplice, economico, salutare ed ecologico;

2) proporre la realizzazione di strutture, provvedimenti e politiche che facilitino ed incentivino la diffusione e l'uso della bicicletta;

3) proporre provvedimenti per la moderazione del traffico e per la sicurezza stradale, in particolare nei riguardi di ciclisti e pedoni; avanzare proposte per la risoluzione dei problemi legati alla mobilità e per lo sviluppo del trasporto collettivo; promuovere l'intermodalità tra bicicletta ed altri mezzi di trasporto; criticare i danni ambientali e sociali causati dall'uso smodato del mezzo privato a motore; promuovere un'azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;

4) promuovere iniziative e proporre la realizzazione di strutture idonee per un ambiente, sia naturale che urbano, più pulito, più vivibile e che favorisca le relazioni sociali; promuovere un'azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;

5) promuovere l'uso della bicicletta anche nel tempo libero, con modalità escursionistiche, per valorizzare gli aspetti ambientali, culturali e storici del territorio e, inoltre, come occasione di socializzazione tra le persone; organizzando in proprio, o promuovendo l'organizzazione da parte di altri enti o gruppi di soci, di manifestazioni, gite, raduni e viaggi in bicicletta; studiando, pubblicando o realizzando percorsi ed itinerari cicloturistici; promuovendo altre iniziative utili per realizzare tale finalità;

6) elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili o altre strutture e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti;

7) organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione;

8) editare e pubblicare riviste, anche online, o altre pubblicazioni periodiche e non, utili per realizzare le finalità dell'associazione.

9) rifacendosi ai principi di cui all'articolo 3, cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell'ambiente e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli.



L'associazione potrà:

- attuare alcuni servizi o agevolazioni ai propri Soci, o a quelli di associazioni collegate, in relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta;
- ottenere per i propri Soci, e per quelli di associazioni collegate, speciali facilitazioni ed agevolazioni da parte di altri enti, in relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta;
- favorire i propri Soci, e quelli di associazioni collegate, nell'acquisto di materiali e beni collegati all'attività istituzionale;

Articolo 5 Adesione a FIAB

L'associazione aderisce alla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (FIAB) e, tramite questa, all'European Cyclists' Federation (ECF).

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni o Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale. L'Associazione può anche articolarsi in "Sezioni" che abbiano sede nell'ambito del territorio della provincia di Ravenna. L'adesione delle sezioni avviene nel rispetto del "Regolamento per le Sezioni delle Associazioni aderenti" della FIAB.

TITOLO III - SOCI

Articolo 6 Quota associativa

L'associazione è aperta a chiunque (persona fisica, con esclusione delle persone giuridiche) ne condivida gli scopi e manifesti l'intenzione all'adesione mediante il pagamento della quota sociale e l'accettazione della tessera. L'associazione non può essere composta da un numero inferiore a sette persone fisiche.

Non potranno essere ammessi come soci coloro i quali abbiano riportato condanne per delitti non colposi. La consegna o l'invio della tessera è da intendersi anche quale atto di ammissione da parte dell'associazione. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione ha facoltà di decidere il rigetto della domanda di iscrizione ed entro sessanta giorni motivare la decisione e comunicarla all'interessato. I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo in base a quanto previsto dall'art. 8.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente, differenziate tra soci ordinari ed altre categorie di soci che il Consiglio Direttivo stesso può individuare per particolari scopi promozionali.

Il Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di omaggiare della tessera di socio, ogni anno, fino a 5 soggetti per particolari meriti connessi alle finalità dell'associazione, limitatamente alla durata dell'anno di assegnazione. I dati anagrafici di ogni socio sono annotati nell'apposito libro soci anche informatizzato.

Articolo 7 diritti e doveri dei soci

Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.

Hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata purché maggiorenne.

I soci hanno diritto alle informazioni e al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione.

I soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell'associazione.



Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.

L'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, ovvero quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

I lavoratori e le lavoratrici dipendenti hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi. Gli enti del Terzo settore danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione sociale di bilancio.

Articolo 8 Recesso

Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

La qualità di associato cessa esclusivamente per:

- a) recesso o morte del socio;
- b) mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
- c) esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo.

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.

Ogni controversia che possa insorgere tra i soci per qualsiasi motivo comunque attinente l'attività sociale, sarà demandata alla inappellabile decisione di un collegio giudicante arbitrale composto da tre membri, due dei quali scelti dalle parti ed il presidente nominato dal consiglio direttivo dell'associazione.

In caso di permanere di controversie il foro competente è quello di Ravenna.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9 Organi

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'organo di Controllo (se obbligatorio)

Articolo 10 Assemblea

L'assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dell'associazione.

È consentito lo svolgimento di assemblee interamente a distanza mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza la necessità che si trovino nello stesso luogo il presidente o il segretario.

L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per

1. verificare le attività svolte;
2. approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, l'eventuale bilancio sociale da redigere qualora ne derivi l'obbligo;
3. decidere il numero dei membri del Consiglio direttivo di ciascun mandato ed elegerli;
4. dare le linee programmatiche all'associazione;
5. deliberare su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
6. nominare l'organo di controllo secondo le previsioni dell'art. 30 del D. Lgs. 117/17



Il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere, che devono essere membri del Consiglio Direttivo, sono eletti dall'Assemblea, salvo che quest'ultima ne deleghi, interamente o in parte, l'elezione al Consiglio Direttivo stesso.

È compito dell'assemblea la nomina dell'organo di controllo se obbligatorio. L'assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 10% dei soci.

L'assemblea deve essere convocata mediante comunicazione scritta a tutti i soci almeno 15 giorni prima anche via mezzi elettronici/informatici (posta elettronica, fax ecc.)

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni socio maggiorenne ha diritto ad un solo voto e sono ammesse al massimo 2 deleghe per socio.

L'assemblea prima di iniziare deve nominare un proprio presidente, diverso da quello dell'associazione. Esso ha il compito di: leggere l'ordine del giorno in apertura di Assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l'ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che venga rispettato l'ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza semplice dei voti.

Segretario dell'Assemblea di norma è il Segretario dell'associazione; in caso di sua vacanza, l'Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l'incarico ad un socio.

Le riunioni dell'assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'assemblea.

Il verbale resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo. Inoltre un estratto del verbale, delle deliberazioni, del bilancio e dei rendiconti deve essere comunicato ai soci mediante pubblicazione sulla rivista dell'associazione o sui propri canali mediatici.

Articolo 11 Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 5 a un massimo di 9 membri dispari, scelti tra i soci dall'assemblea generale, che restano in carica tre anni e, in caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai soci che, nell'ultima assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti.

Il Consiglio, qualora delegato dall'assemblea, nella riunione immediatamente successiva designa nel suo ambito il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere ed affida, anche di propria iniziativa, gli ulteriori incarichi ritenuti necessari.

Il Presidente convoca il Consiglio almeno una volta ogni due mesi, tramite email contenente l'ordine del giorno da inviare almeno 10 giorni prima.

I Consiglieri che ne facciano richiesta potranno ricevere la convocazione tramite altra modalità telematica. Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'associazione.

È in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'associazione i quali dovranno essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione.

È fatto divieto ai componenti del consiglio direttivo di ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni nell'ambito della medesima attività.

Articolo 12 Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei soci. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci.



In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 13 Vicepresidente

Il Vicepresidente coadiuva l'operato del Presidente, ne assume le funzioni in caso di sua assenza temporanea e in toto in caso di dimissioni. Il Vicepresidente può essere delegato dal Consiglio Direttivo a particolari mansioni specifiche.

Articolo 14 Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura le convocazioni delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e i regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 15 Tesoriere

Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti e incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

Art. 16 Organo di controllo

L'associazione dovrà nominare con delibera dell'assemblea un organo di controllo monocratico al superamento dei limiti previsti dagli articoli 30 e 31 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017

Articolo 17 Gratuità degli incarichi

Le cariche degli organi dell'associazione sono svolte a titolo gratuito. Qualora l'esercizio dei compiti d'istituto richieda di affrontare delle spese, il Consiglio Direttivo potrà deliberare il loro rimborso a piè di lista.

TITOLO V - IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 18 Risorse economiche

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività di interesse generale e dalle attività diverse, secondo i limiti definiti nell'art. 4 del presente statuto;
- le raccolte fondi;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

Articolo 19 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario si chiude al 31.12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale.

Il bilancio consuntivo o rendiconto economico/finanziario deve restare depositato in copia presso la sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea finché non sia approvato. I soci possono prenderne visione e ne ricevono comunque copia in allegato alla convocazione dell'assemblea.

Il rendiconto economico/finanziario o il bilancio devono essere formulati secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs n. 117/17.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.



È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

È comunque vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO

Articolo 20 – Revisione

Le proposte di revisione dello statuto debbono essere espressamente indicate nell'ordine del giorno e non possono, in nessun caso, essere comprese nella voce "varie ed eventuali", ovvero oggetto di mozione d'ordine. Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'apposita Assemblea Straordinaria con una maggioranza di due terzi dei presenti aventi diritto di voto. Ogni socio maggiorenne ha diritto ad un solo voto e sono ammesse al massimo 2 deleghe per socio.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima convocazione che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.

Qualora anche nella seconda convocazione non si raggiunga il quorum costitutivo, si potrà prevedere una terza convocazione a distanza di almeno 15 gg che sarà validamente costituita con un quarto degli associati.

Articolo 21 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato da apposita Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. Ogni socio maggiorenne ha diritto ad un solo voto e sono ammesse al massimo 2 deleghe per socio.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo che perseguono gli obiettivi della mobilità ciclistica.

In caso di scioglimento dell'associazione sarà nominato un liquidatore nella persona del presidente pro-tempore.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22 Codice Civile

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente, dalle norme del Codice del Terzo Settore.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO